

STATUTO

**AVANTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LOTZORAI NU ZONA PIP SNC

Numero REA: NU - 119008

Codice fiscale: 01657170914

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** all'atto Racc. 11268

STATUTO

della società

"AVANTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata **"AVANTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**.

Ai sensi dell'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, la società sarà disciplinata dalle norme vigenti in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede legale in Comune di Lotzorai, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Con delibera dell'assemblea possono essere istituite, modificate e sopresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.

L'organo amministrativo della società può modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.

Articolo 3 - DURATA

La società ha durata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti) e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 4 - OGGETTO

La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati e considerata la complessità dei summenzionati prevalenti ambiti, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponibili, gestendo e promuovendo quindi sia servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attività volte alla promozione dell'inserimento lavorativo protetto così come previsto dalle lettere a) e b) dell'art.1 della legge 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa si impegnerà a rispettare le condizioni organizzative previste a norma di legge per le cooperative a scopo plurimo. In particolare l'organo amministrativo ha l'obbligo di tenere una contabilità separata ed una gestione amministrativa idonea ad individuare l'attività svolta per ciascuna delle categorie a) o b) previste dalla legge 381/1991. In relazione a ciò, in particolare in quanto previsto dalla lettera a) dell'art.1 della citata legge 381/1991, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, senza preclusione alcuna, con riferimento immediato e priori-

tario ai bisogni di minori in situazione di svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone immigrate, donne sole con figli, detenuti ed ex detenuti, anziani. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa. In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attività:

- gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- gestione di centri educati rivolti al sostegno scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;
- promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- promozione, gestione ed organizzazione di attività di formazione e consulenza;
- gestione e promozione di attività e servizi di accoglienza, custodia e socializzazione per bambini e adolescenti a carattere domiciliare, oppure entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
- gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia effettuati presso scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e privati;
- gestione di strutture di accoglienza per persone in situazioni di svantaggio;
- promozione e gestione di attività e servizi di assistenza domiciliare con finalità sia assistenziale che educativa;
- promozione e gestione servizi e centri di riabilitazione;
- organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- promozione e gestione di centri di ascolto e case rifugio per donne vittime di violenza e vittime di tratta. in particolare in relazione a quanto previsto dalla lettera b) dell'art.1 della legge 381/1991 la cooperativa intende poi realizzare i propri scopi sociali attraverso l'integrazione

lavorativa di persone socialmente svantaggiate attraverso lo sviluppo e la gestione di attività agricole, industriali, commerciali e/o di servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:

- la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale;
- la gestione e la realizzazione di attività produttive volte sia alla produzione e alla lavorazione sia alla promozione ed alla vendita in maniera stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi;
- la realizzazione di lavori di pulizia e manutenzione di strade e aree verdi e forestali, pubbliche e private;
- la gestione, promozione, fruizione, il recupero e la valorizzazione di siti artistici e/o archeologici di ogni tipo aventi rilevanza culturale, storica o ambientale;
- la gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da raccolta differenziata;
- la gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole ecologiche, servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate;
- la gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla cooperativa o anche realizzati da terzi;
- la conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche;
- lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali;
- la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori ed anche con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo;
- la gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici;
- la realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche che private;
- l'organizzazione e gestione di servizi di integrazione ed accompagnamento scolastico come ad esempio: doposcuola, corsi di recupero, attività di sostegno, corsi base di informatica, corsi linguistici, didattici, di istruzione e formazione professionale in genere;
- la realizzazione di lavori di carpenteria e assemblaggio. La cooperativa potrà inoltre svolgere ogni attività economica agricola, estrattiva, manifatturiera, delle costruzioni, del commercio e del trasporto che, compatibilmente con i propri

fini generali, sia utile al perseguimento degli scopi sociali di inserimento lavorativo. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potrà inoltre avviare qualunque attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Infine, la cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. la cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività dovranno essere appositamente regolate, definite e deliberate dall'organo amministrativo. la società potrà compiere, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi. essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche nell'interesse di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Può infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi nei limiti consentiti dalla legge per la sussistenza dei pre-

supposti richiesti alle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 5 - SOCI

La partecipazione alla società è consentita ai soci cooperatori ed ai titolari di strumenti finanziari partecipativi. L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è consentita anche a favore dei soci cooperatori. I privilegi previsti nel presente statuto nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale a favore dei possessori degli strumenti finanziari partecipativi non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter del codice civile. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti spettanti ai titolari di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi devono essere approvati dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto si applica l'articolo 2541 del codice civile.

La società può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2526 del codice civile.

Articolo 6 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare alle attività della cooperativa, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione professionale possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa. La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali della Cooperativa è limitata all'importo della partecipazione sottoscritta.

Non possono essere soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa o che abbiano, comunque, interessi contrastanti o concorrenti con quelli della società.

Articolo 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

- a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione;
- c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;
- d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già

iscritto;

f) la quota da sottoscrivere.

Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da una persona giuridica, si deve precisare:

A) la denominazione, la sede, lo Stato di costituzione, l'attività, il codice fiscale del richiedente;

B) la delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

C) le caratteristiche ed l'entità dei soci o degli associati;

D) la quota di partecipazione da sottoscrivere;

e si deve allegare: copia dello statuto; copia di certificato storico d'iscrizione al registro delle imprese e copia della delibera di autorizzazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'Organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo;

- un sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o affine a quello della cooperativa.

Articolo 8 - QUOTE

Le quote possono essere di diverso ammontare, entro i limiti di cui all'art. 2525 C.C. e salve le eccezioni previste dalla legge.

L'Organo amministrativo è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le quote della cooperativa secondo le modalità ed i limiti di cui all'art. 2529 C.C.

Articolo 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ultimo caso motivato, che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

Articolo 10 - PERDITA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte o per scioglimento se il socio è persona giuridica.

Per il socio cooperatore che comunque cessi di far parte della società resta ferma la responsabilità nei confronti della stessa prevista dall'art. 2536 del codice civile.

Le deliberazioni assunte dagli amministratori in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate al socio cooperatore interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 11 - RECESSO

Il recesso del socio cooperatore è consentito esclusivamente per le ipotesi previste dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dall'interessato alla cooperativa a mezzo di lettera raccomandata. Spetta al consiglio di amministrazione esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata di cui sopra la dichiarazione di recesso, accertare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere, nell'interesse della società, secondo quanto previsto dall'articolo 2532, penultimo comma, del codice civile. Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura degli amministratori ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per i rapporti mutualistici tra soci e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se co-

municato almeno dodici mesi prima della chiusura stessa o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12 - INADEMPIENZE

Il socio cooperatore che non esegue il pagamento degli importi dovuti per la liberazione della quota sottoscritta e degli altri importi dovuti per l'ammissione nella società, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli amministratori, può essere escluso dalla società. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali somme, corrisposte dal socio cooperatore escluso e non riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni, vengono trattenute dalla società e devolute al fondo di riserva di cui al seguente articolo

Articolo 13 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio cooperatore che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto;
- b) non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti interni ed alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) senza giustificati motivi si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la società per qualunque titolo;
- d) eserciti in proprio imprese identiche o affini o concorrenti con quella della cooperativa;
- e) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) venga dichiarato interdetto o inabilitato o venga condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (artt. 2533 e 2286 del Codice Civile). E' escluso di diritto il socio che venga dichiarato fallito. L'esclusione del socio cooperatore deve essere deliberata dagli amministratori e produce effetto dal momento dell'annotazione della stessa nel libro soci.

Articolo 14 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio cooperatore, gli eredi o legatari hanno diritto di subentrare in tutti i diritti e gli obblighi del socio defunto. Essi diventano soci cooperatori a condizione che posseggano i requisiti e che la richiesta venga accolta dal consiglio di amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla morte del socio. In caso di scioglimento della persona giuridica o altro ente collettivo socio della cooperativa si provvederà alla liquidazione della quota ai sensi dell'articolo seguente del presente statuto.

Articolo 15 - RIMBORSO

Il rimborso della quota a favore dei soci cooperatori receduti o esclusi o degli eredi o legatari dei soci cooperatori deceduti, per i quali non si verifica la continuazione della so-

cietà, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

La liquidazione della partecipazione sociale comprenderà inoltre le riserve divisibili le quali possono essere assegnate al socio uscente attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili; detta emissione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto. La domanda di rimborso deve essere presentata entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accoglimento della istanza di ammissione a socio cooperatore degli eredi o legatari da parte degli amministratori.

Negli altri casi dalla data di recesso o esclusione.

Trascorso tale termine, le somme non richieste verranno devolute al fondo di cui alla lettera b) del successivo articolo la liquidazione della quota in favore del socio cooperatore o dei suoi eredi, nonchè delle altre somme eventualmente dovute dalla cooperativa, dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 2535 del codice Civile.

Articolo 16 - STRUMENTI FINANZIARI E TITOLI DI DEBITO

Ai sensi dell'articolo 2526, ultimo comma, del codice civile la società può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.

La società può emettere titoli di debito solo nei limiti stabiliti dalla legge per le società cooperative a responsabilità limitata.

I titoli di debito sono privi del diritto di voto.

Ai titoli di debito si applica l'articolo 2541 del codice civile e le norme riguardanti gli strumenti finanziari senza diritto di voto previste dalla legge in tema di società cooperative.

Articolo 17 - PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- 3) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai

soci per tassa di ammissione;

5) dalla riserva indivisibile ed indisponibile costituita a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente articolo 23 del presente statuto, nonché dalle altre riserve indivisibili eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2545-ter del codice civile;

6) da un fondo per iniziative mutualistiche, costituito con le rimanenze di cui all'articolo

del presente statuto;

7) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;

8) da liberalità da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa;

9) dalle riserve divisibili volontariamente costituite.

Articolo 18 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 19 - BILANCIO

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'Organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Articolo 20 - UTILI

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore alla ragione dell'interesse previsto dalla legge per la remunerazione del capitale sociale, nel momento dell'approvazione del bilancio, ragguagliato al capitale effettivamente versato;

d) un dividendo a favore dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi nella misura fissata dal precedente articolo

del presente statuto, fermo per i soci cooperatori il limite di cui all'articolo 5, numero 2, del presente statuto;

e) l'eventuale rimanenza al fondo per iniziative mutualistiche.

Possono essere distribuiti dividendi e le riserve divisibili ai soci cooperatori solo se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore

ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti dalla cooperativa fra i soci cooperatori, detratti spese ed oneri, in proporzione a quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto verrà stabilito dai Regolamenti che verranno predisposti ai sensi di legge.

Rimane ferma la possibilità per la società di deliberare la capitalizzazione dei ristorni o l'emissione di strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

Articolo 21 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo nonché la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e/o del revisore;
- 3) le modifiche dell'atto costitutivo;
- 4) le decisioni sul compimento di operazioni che importano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci;
- 5) le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile;
- 6) la nomina e la revoca dell'organo liquidatore ed i criteri di liquidazione;
- 7) la proposta di ammissione alle procedure concorsuali;
- 8) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito;
- 9) la decisione di cui all'articolo 2482-bis, quarto comma, del codice civile.

I soci decidono altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 22 - DIRITTO DI CONSENSO E DI VOTO

Hanno diritto di esprimere il consenso alle decisioni o il voto i soci non morosi iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota di partecipazione posseduta, salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 23 -ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Revisore dei conti.

Articolo 24 - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo dall'assemblea e non mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè in Italia dall'organo amministrativo, con avviso spedito otto giorni o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, avviso consegnato a mano e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

I soci aventi diritto ad almeno un quinto dei voti hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare.

Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione per il caso che nella prima non si raggiunga il quorum. Anche in mancanza di convocazione l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi dalla società - con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

I soci sono responsabili in solido con gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile, qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Articolo 25 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età o, in assenza di questi, dalla persona designata dai soci aventi diritto di voto rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno il giorno prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Le assemblee possono svolgersi anche in videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguata-

mente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di assemblea totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e video collegati a cura della società e nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Non possono svolgersi in videoconferenza le assemblee il cui verbale deve essere redatto da un notaio in virtù di disposizione inderogabile di legge.

Articolo 26 - DELEGHE

Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali. Non sono ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore.

Articolo 27 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o, se richiesto dall'organo amministrativo e comunque nei casi previsti dalla legge, dal notaio.

Nel verbale devono risultare la verifica da parte del Presidente della regolarità della costituzione dell'assemblea e dell'accertamento dell'identità personale, della legittimazione dei presenti e dei risultati delle votazioni. In esso devono inoltre essere riassunte le dichiarazioni dei presenti relative agli argomenti trattati.

Il verbale dell'assemblea deve essere in ogni caso trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui i soci dispongono; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate dai soci presenti o rappresentati all'adunanza con un numero di voti favorevoli superiore a quello dei voti contrari, esclusi gli astenuti.

Esse sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti o dissenzienti purchè adottate in conformità della legge e dello statuto. L'Assemblea delibera sempre con voto palese.

Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie e dei regolamenti interni, la nomina e la revoca dei liquidatori e le norme sulla liquidazione sono adottate con i due terzi dei voti di cui i soci dispongono.

Articolo 29 - AMMINISTRATORI

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari minimo di tre membri secondo quanto deciso all'atto della nomina. L'amministratore unico o la maggioranza dei consiglieri di amministrazione deve essere scelto tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 30 - DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il tempo stabilito dai soci all'atto della loro nomina e comunque per un massimo di sette esercizi. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo organo amministrativo. Nel caso di cessazione di almeno la metà dei consiglieri di amministrazione decade l'intero consiglio; pertanto gli altri consiglieri devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo, limitandosi a compiere nel frattempo solo operazioni di gestione ordinaria corrente.

Articolo 31 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e possibile operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al presidente del consiglio di amministrazione;
- g) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire

specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del consiglio di amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea generale;

l) determina l'ammontare dell'eventuale tassa d'ammissione. il consiglio inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

Articolo 32 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e comunque per le decisioni che riguardino la stipula di contratti di finanziamento o aventi ad oggetto l'alienazione di aziende o rami di esse, l'alienazione di beni immobili e la costituzione di diritti reali di garanzia su immobili il consiglio di amministrazione delibera collegialmente. In tal caso il presidente convoca il consiglio mediante avviso spedito a ciascun consigliere e sindaco effettivo nonchè al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima; in tale avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione. Anche in difetto di tale convocazione il consiglio delibera validamente con la

presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi se nominati. Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purchè in Italia. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati ai soci. In sede di nomina i soci possono limitarne i poteri, nei limiti di legge. Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, stabilendone le modalità di esercizio. Agli Amministratori Delegati o al Comitato Esecutivo possono essere delegate, in tutto o in parte, le competenze del consiglio, escluse comunque quelle la cui delega è vietata dall'articolo 2544 del codice civile.

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 35 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta, secondo la forma adottata, all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione nello stesso modo in cui sono stati loro attribuiti i poteri di amministrazione. La rappresentanza spetta altresì agli eventuali amministratori delegati, procuratori, direttori ed institori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina.

Articolo 36 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. I soci possono altresì assegnare loro un'indennità annuale in misura fissa o in proporzione agli utili netti di esercizio nonchè un'indennità per la cessazione dalla carica, con accantonamento del fondo di quiescenza.

Il consiglio di amministrazione stabilisce i compensi per i componenti del comitato esecutivo o per i consiglieri delegati, all'atto della nomina.

Articolo 37 - ORGANO DI CONTROLLO

La società ha facoltà di nominare un collegio sindacale e/o un revisore contabile: in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni, salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 2543 del codice civile e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Articolo 38 - COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai

soci all'atto della nomina del collegio stesso. Nei casi in cui il collegio sindacale è obbligatorio, tutti i sindaci devono essere revisori contabili e non si devono trovare nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 c.c.; in caso contrario si applica quanto previsto per le società per azioni dall'articolo 2397 c.c.

I sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 39 - REVISORE

Si applicano al revisore contabile, se nominato, le norme previste in materia di società per azioni; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei sindaci.

Articolo 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un arbitro, arbitro da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede. L'arbitro decide in via irrituale e secondo equità. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato è la città ove ha sede la società.

Rosella Serra

Casari Ivan Sebastiano

Mercenaro Massimo

Dottor Gianluigi Cornaglia, Notaio